

Motivi e principali argomenti

Motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-44/02⁽²⁾; il termine di attuazione è scaduto il 21 dicembre 2000.

(¹) GUL 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(²) Vedi pag. 4 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 20 febbraio 2002

(Causa C-52/02)

(2002/C 97/11)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 19 febbraio 2002

(Causa C-51/02)

(2002/C 97/10)

Il 19 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius e dal sig. Michael Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione della direttiva della Commissione 26 maggio 1999, 1999/52/CE⁽¹⁾ che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE⁽²⁾ del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, o in ogni caso omettendo di informare la Commissione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- 2) condannare l'Irlanda al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, secondo cui la direttiva vincola tutti gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica un obbligo degli Stati membri di osservare il termine di attuazione stabilito nella direttiva. Tale termine è scaduto il 1 ottobre 2000 senza che l'Irlanda abbia adottato le disposizioni necessarie per attuare la direttiva a cui fa riferimento la Commissione nelle sue conclusioni.

(¹) GUL 142 del 5.6.1999, pag. 26.

(²) del 20 dicembre 1996 (GUL 46 del 17.2.1997, pag. 1).

Il 20 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La Commissione concluse che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito, non adottando nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 2000, 2000/71/CE⁽¹⁾, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva, è venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, della citata direttiva;
- 2) condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, ai sensi del quale un direttiva vincola ciascuno Stato membro in ordine al risultato da raggiungere, comporta implicitamente l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine di adempimento fissato nella direttiva. Questo termine è spirato il 1 gennaio 2001 senza che il Regno unito abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva indicata nella conclusioni della Commissione.

(¹) GUL 287 del 14.11.2000, pag. 46.

(²) Direttiva del 13 ottobre 1998 (GUL 350, 28.12.1998, pag. 58).